

Condizioni Complementari (CC)

Assicurazione cose Professional Assicurazione trasporti

Edizione 06.2016

Condizioni Complementari (CC)

1 Merci assicurate

Sono assicurate le merci elencate qui di seguito:

- merci del programma operativo, di fabbricazione e di commercializzazione nonché la proprietà di terzi;
- beni d'investimento;
- materiale e attrezzature per stand di fiere ed esposizioni;
- attrezzature, ossia le cose mobili che lo stipulante porta con sé per l'esercizio della sua attività professionale in occasione di trasporti con mezzi di trasporto propri. Sono esclusi laptop, tablet, computer, apparecchi elettronici di verifica e misurazione, cellulari e apparecchi di videoregistrazione e fotografici.

L'assicurazione non copre:

- valori pecuniari (eccetto i casi in cui è assicurato anche il bagaglio);
- orologi (inclusi accessori e parti di ricambio), articoli di gioielleria, pietre preziose e perle;
- Oggetti d'arte e di antiquariato e oggetti con valore d'affezione;
- animali vivi;
- merci rotabili.

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre anche: il bagaglio durante i viaggi di lavoro, inclusi i documenti aziendali, gli attrezzi di lavoro, nonché dispositivi e apparecchi di qualsiasi tipo (quali laptop, tablet, computer, apparecchi elettronici di verifica e misurazione, cellulari e apparecchi di videoregistrazione e fotografici). Valori pecuniari, biglietti ferroviari e aerei sono assicurati contro furto e rapina fino a concorrenza di un importo di CHF 2000.—.

2 Trasporti e giacenze assicurati

- trasporti, giacenze presso fiere ed esposizioni fino a 30 giorni (compreso l'immagazzinamento precedente e successivo all'evento), entro i limiti della validità territoriale specificata nella polizza.
- Purché espressamente specificato nella polizza: manipolazioni / movimentazioni all'interno di aree aziendali dello stipulante.

3 Copertura assicurativa

L'assicurazione copre:

- perdita (incl. furto) e danneggiamento;
- guerra nonché scioperi, disordini e terrorismo ai sensi degli articoli 15 e 16;
- danni a merci depositate in occasione di manipolazioni / movimentazioni assicurate;
- contributi per avaria generale in conformità a un apposito verbale;

- Purché espressamente specificato nella polizza: danni per interruzione d'esercizio e/o pene convenzionali ai sensi degli articoli 17 e 18;
- spese inevitabili conseguenti al fatto di non poter partecipare a fiere o esposizioni oppure di potervi partecipare solo in misura limitata o generando spese supplementari, a causa del danneggiamento, del ritardo nella consegna o del mancato arrivo di una parte o di tutte le merci. Si tratta delle spese:
 - per il noleggio di stand e/o superfici espositive;
 - per infrastrutture e servizi dell'organizzatore;
 - per materiale e attrezzature specifici per l'esposizione;
 - di viaggio e di pernottamento dei collaboratori;
 - di trasporto, di montaggio e di smontaggio;
 - per il personale esterno impiegato nello stand;
- spese supplementari, laddove si sia verificato o risulti imminente un sinistro assicurato per:
 - trasporti multipli, invii urgenti e per espresso nonché per trasporti aerei e invii postali aerei e/o servizi di corriere;
 - ore supplementari, lavoro di sabato, di domenica, nei giorni festivi e notturno, spese di sgombero, recupero, distruzione, pulizia, trasporto e conferimento in discarica per merci danneggiate;
- al verificarsi di un sinistro assicurato, ovvero se questo è imminente, sono coperte le spese per:
 - l'intervento del commissario d'avaria;
 - la prevenzione o la limitazione del danno;
 - trasbordo, immagazzinamento provvisorio e successivo inoltro, a condizione che dette operazioni siano state ritenute necessarie dallo stipulante, tenendo conto delle circostanze, ovvero siano state disposte da AXA;

4 Esclusioni

L'assicurazione non copre le conseguenze di:

- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, un'autorità o un altro organo di potere;
- ritardo nel trasporto o nella consegna, qualunque ne sia la causa;
- dolo dello stipulante; in caso di colpa grave dello stipulante, AXA è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa;
- falsa dichiarazione;
- infrazione delle disposizioni in materia di importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali;
- violazione delle normative in materia di trasporto, commessa con il tacito consenso dello stipulante.

- 4.2 L'assicurazione non copre inoltre i danni dovuti a:
- umidità dell'aria;
 - influssi di natura termica (merci congelate e refrigerate ai sensi dell'articolo 14);
 - vizi propri o qualità insite delle merci, quali autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, fuoriuscita;
 - insetti e parassiti prodotti dalla merce assicurata;
 - stato non appropriato della merce per il viaggio assicurato, qualora tale condizione sia riconducibile a colpa grave dello stipulante;
 - imballaggio inadeguato o insufficiente, qualora tale condizione sia riconducibile a colpa grave dello stipulante;
 - stivaggio improprio sul mezzo di trasporto o nel container a opera dello stipulante;
 - usura normale;
 - energia nucleare e radioattività;
 - impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

- 4.3 L'assicurazione non copre inoltre:
- i danni all'imballaggio;
 - le pretese di responsabilità civile per danni causati dalle merci assicurate;
 - i danni indiretti, quali:
 - i danni che non colpiscono direttamente le merci (ad es. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di usufrutto o di esercizio);
 - gli oneri connessi a un sinistro;
 - controspese e diritti di giacenza, supplementi di nolo di qualsiasi sorta, come pure le spese, laddove non risultino espressamente incluse nell'assicurazione;
 - le spese per prevenire o eliminare i danni all'ambiente, in particolare l'inquinamento di aria, acqua o suolo;
 - il deprezzamento conseguente alla riparazione;
 - le perdite di dati;
 - i danni alle merci assicurate in relazione con la loro lavorazione, montaggio, assemblaggio e prove;
 - i danni a installazioni aziendali (ad es. macchinari di produzione) ed edifici, causati da operazioni di manipolazione / movimentazione;
 - i danni arrecati agli strumenti utilizzati per la manipolazione delle merci assicurate.

- 4.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa qualora lo stipulante sia a conoscenza che:
- le merci vengono trasportate con mezzi inadeguati (ad es. veicoli, container o mezzi di manipolazione);
 - vengono utilizzati un percorso non adatto o vie ufficialmente chiuse alla circolazione.

5 Inizio e fine nonché giacenze

L'assicurazione è operativa da ubicazione a ubicazione. Essa ha inizio nel momento in cui le merci, in relazione al trasporto assicurato, nel luogo di partenza vengono tolte dall'ubicazione di originaria conservazione

- e ha termine, a seconda di quanto intervenga prima,
- non appena le merci sono state consegnate nell'ubicazione di conservazione designata dal destinatario presso il luogo di destinazione;
 - non appena le merci sono state scaricate nel luogo di destinazione previsto, qualora la consegna non possa essere effettuata presso l'ubicazione di conservazione concordata;
 - al più tardi 7 giorni dopo l'arrivo del mezzo di trasporto sul luogo di destinazione previsto, qualora le merci non possano essere scaricate subito;
 - in caso di invii a mezzo posta e CEP (servizi corriere, espresso e pacchi), con la presa in consegna del pacco da parte del destinatario.

In caso di giacenza delle merci durante il periodo di validità dell'assicurazione, la copertura assicurativa è limitata a 60 giorni per ogni singola giacenza. Si considera giacenza il tempo che intercorre tra l'arrivo del mezzo di trasporto su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio.

A complemento della disposizione A3 (Durata del contratto nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Assicurazione di cose per imprese), i trasporti già in corso al momento dell'estinzione della polizza rimangono assicurati.

6 Prescrizioni per la spedizione di invii postali

Gli invii postali sono assicurati soltanto a condizione che vengano spediti contro conferma di ricezione.

Gli invii postali all'interno della Svizzera e del Liechtenstein possono essere spediti fino a un valore della merce di CHF 5000 anche senza conferma di ricezione.

7 Valore di assicurazione o valore di risarcimento

Come valore di assicurazione o valore di risarcimento sono considerati per:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ■ merci vendute: | il prezzo di vendita |
| ■ merci nuove non vendute: | il prezzo di costo o di acquisto |
| ■ merci usate, beni d'investimento, altre merci: | il valore attuale |
| ■ bagaglio: | il valore a nuovo |

Qualora le merci danneggiate possano essere riparate, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno.

AXA non risponde delle spese per nolo, dazi doganali, imposte di consumo e altre spese che possono essere risparmiate a seguito di un sinistro. Inoltre, un eventuale risarcimento danni percepito dallo stipulante da terzi viene dedotto dalle prestazioni di AXA.

AXA non è obbligata a riprendere le merci danneggiate.

8 Avviso di sinistro e misure di salvataggio

Lo stipulante deve dichiarare immediatamente ad AXA ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza.

In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. AXA può anche intervenire direttamente.

In caso di inosservanza di questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente al grado di colpa dello stipulante.

9 Salvaguardia dei diritti di rivalsa

I diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno devono essere salvaguardati. Vanno in particolare adottate le seguenti misure:

- per i danni riscontrabili dall'esterno deve essere presentata al vettore una riserva scritta, prima della presa in consegna della merce;
- per i danni non riscontrabili dall'esterno nonché per i danni presunti, devono essere formulate le debite riserve, in una forma giuridicamente valida ed entro i termini legali e contrattuali prescritti;
- il vettore deve essere convocato per partecipare alla constatazione in contraddittorio del danno.

Lo stipulante è chiamato a rispondere per qualsiasi azione od omissione tale da compromettere il diritto di rivalsa.

10 Constatazione del danno

- a) Allo scopo di constatare il danno e adottare gli opportuni provvedimenti è necessario richiedere l'intervento tempestivo di AXA se il danno si verifica in Svizzera, ovvero l'intervento del commissario d'avaria se il danno si verifica all'estero.
- b) In caso di danni non riscontrabili esternamente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna delle merci da parte del destinatario.
- c) Qualora AXA non abbia designato alcun commissario d'avaria, deve essere richiesto l'intervento dell'agente dei «Lloyd's» o, in mancanza di questo, di un altro commissario d'avaria riconosciuto.
- d) Se il danno si verifica durante un trasporto mediante servizio di spedizione pacchi per via terra, mare, aria oppure con corriere espresso, deve essere richiesto all'impresa di trasporto in questione un apposito processo verbale.
- e) Le spese per l'intervento del commissario d'avaria sono a carico di chi gli ha conferito l'incarico e vengono rimborsati da AXA laddove il danno in questione risulti assicurato.
- f) Se il danno non viene constatato nelle modalità prescritte, AXA è esonerata dall'obbligo di risarcimento.

11 Richiesta di indennizzo

L'avente diritto deve dimostrare che durante il viaggio assicurato la merce ha subito un danno del quale AXA è chiamata a rispondere. A tale scopo dovranno essere consegnati, unitamente al conteggio del danno, tutti i documenti necessari (fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti, ecc.).

12 Esercizio del diritto di rivalsa

Il diritto all'indennizzo si estingue qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

Lo stipulante cede ad AXA tutti i diritti di indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace non appena AXA ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Dietro richiesta di AXA, lo stipulante è tenuto a firmare un'apposita dichiarazione di cessione.

AXA può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa a proprio nome. I costi sono a carico di AXA, la quale è autorizzata a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

Senza il consenso di AXA, lo stipulante non può accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

13 Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 non sono applicabili: artt. 2, 3, 3a, 6, 14 cpv. 2-4, 28-32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 54, 64 cpv. 1-4, 72 cpv. 3. Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogino.

Clausole integrative

Le clausole in questione costituiscono parte integrante dell'assicurazione.

14 Merci congelate e refrigerate

Per i trasporti di merci congelate e refrigerate l'assicurazione copre i danni conseguenti a influenza della temperatura, tuttavia soltanto a condizione che

- all'inizio dell'assicurazione le merci siano in uno stato ineccepibile e la relativa preparazione, nonché le operazioni di congelamento o refrigerazione siano avvenute correttamente, e
- lo stipulante abbia adottato tutti i provvedimenti atti al mantenimento delle temperature prescritte per l'intera durata dell'assicurazione.

Le bruciature da congelamento non sono assicurate.

15 Guerra

- 15.1 L'assicurazione copre, come conseguenza di eventi di ordine politico o sociale:
- la perdita, il furto o il danneggiamento delle merci;
 - i contributi per avaria generale che risultano a carico delle merci assicurate in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, come pure i danni determinati dal sacrificio delle merci nell'ambito di un'avaria generale

che sono la conseguenza diretta di:

- a) guerra;
- b) eventi analoghi alla guerra (ad es. occupazione militare di territori stranieri, incidenti di frontiera);
- c) guerra civile, rivoluzione, ribellione;
- d) preparativi o misure belliche;
- e) esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe o altri ordigni bellici.

In caso di scomparsa di una nave marittima o di un aeromobile con il suo carico, viene presunta come causa un simile ordigno bellico, laddove sussista una congrua probabilità a riguardo;

- f) confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di un governo, un'autorità o un altro potere in relazione agli eventi di cui al punto 15.1 litt. a) – d). L'indennizzo che AXA è tenuta a versare può essere richiesto al più presto 90 giorni dopo il verificarsi di una fattispecie di cui al capoverso 1.

- 15.2 Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) perdita e danneggiamento causati da ordigni bellici nei quali vengono utilizzati con intento ostile la fissione dell'atomo, la fusione del nucleo atomico o un procedimento analogo, ovvero ancora energia atomica o sostanze radioattive;
- b) perdita e danneggiamento ai sensi del punto 15.1 lit. f) a seguito di disposizioni e ordinanze in vigore all'inizio del viaggio;

- c) danni indiretti, anche quando sono riconducibili all'impedimento, all'interruzione o al differimento del viaggio a seguito degli eventi di cui al punto 15.1;
- d) contributi di guerra.

15.3 Inizio e fine dell'assicurazione

15.3.1 Spedizioni di merci

- a) L'assicurazione ha inizio nel momento in cui le merci sono collocate a bordo di una nave marittima o di un aeromobile. L'assicurazione ha termine nel momento in cui le merci lasciano la nave marittima o l'aeromobile nel porto o nell'aeroporto di destinazione, ovvero una volta trascorsi 15 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui la nave marittima o l'aeromobile ha raggiunto il porto o l'aeroporto di destinazione – a seconda di quale dei due predetti eventi si verifichi per primo.
- b) Se le merci vengono trasbordate in un porto, aeroporto o in uno scalo intermedio, l'assicurazione è sospesa una volta decorsi 15 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui la nave marittima o l'aeromobile sono arrivati in tale porto, aeroporto o scalo intermedio, a prescindere dal fatto che le merci siano immagazzinate a terra o sull'acqua. L'assicurazione entra di nuovo in vigore nel momento in cui le merci sono nuovamente caricate a bordo della nave marittima o dell'aeromobile con cui è prevista la prosecuzione del viaggio.

- c) Qualora il contratto di trasporto abbia termine in un porto, aeroporto o scalo diverso da quello di destinazione previsto, tale luogo è considerato come porto o aeroporto di destinazione ai sensi del punto 15.3.1 lit. a).

- d) È considerata come nave marittima ai sensi della presente clausola un natante che trasporta le merci da un porto o uno scalo a un altro porto o scalo percorrendo almeno un tratto del tragitto sul mare. Una nave marittima è considerata come giunta a destinazione se è all'ancora, ormeggiata o immobilizzata in altro modo in una qualsiasi collocazione all'interno di un'area portuale. Se un tale scalo non è disponibile, una nave marittima è considerata come giunta a destinazione nel momento in cui getta l'ancora, viene ormeggiata o è immobilizzata in altro modo, a prescindere dalla sua posizione all'interno o all'esterno del porto previsto.

15.3.2 Invii postali

L'assicurazione decorre dal momento in cui la merce viene affidata alla posta e termina con la consegna della merce da parte della posta al destinatario.

15.4

Laddove il viaggio non sia ancora iniziato, AXA può disdire in qualsiasi momento la copertura concessa in caso di guerra con un preavviso di 24 ore.

16 Scioperi, disordini, terrorismo

- 16.1 L'assicurazione copre, come conseguenza di eventi di ordine politico o sociale:
- la perdita e il danneggiamento delle merci assicurate;
 - i contributi per avaria generale che risultano a carico delle merci assicurate in conformità con un verbale di avaria giuridicamente valido, come pure i danni determinati dal sacrificio delle merci nell'ambito di un'avaria generale;
- che sono la conseguenza diretta di:
- 16.1.1 persone che prendono parte a scioperi, serrate nonché persone che partecipano a disordini.
- 16.1.2 atti di terrorismo
- Sono inoltre assicurati la perdita e il danneggiamento delle merci assicurate verificatisi in relazione a questi eventi a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine della pubblica autorità.
- 16.2 Questo ampliamento dell'assicurazione non ha tuttavia più effetto non appena gli eventi menzionati assumono le caratteristiche di una guerra, eventi bellici (ad es. occupazione militare di territori stranieri, incidenti di frontiera), una guerra civile, una rivoluzione o ribellione nonché di preparativi di guerra o misure belliche.
- 16.3 Sono esclusi dalla copertura i danni indiretti, anche quando sono riconducibili all'impedimento, all'interruzione o al differimento del viaggio a seguito degli eventi di cui al punto 16.1.
- 16.4 Laddove il viaggio non abbia ancora avuto inizio, AXA può disdire l'assicurazione concessa per i rischi di scioperi, disordini e terrorismo in qualsiasi momento con un preavviso di 24 ore.

17 Danni da interruzione d'esercizio

L'assicurazione copre i danni da interruzione d'esercizio che si verificano nell'azienda dello stipulante, laddove l'impiego delle merci assicurate a seguito di

- un danno risarcibile ai sensi dell'assicurazione trasporti o
- un incidente del mezzo di trasporto, anche se le merci non ne sono danneggiate, risulti compromesso o non sia più possibile, con una conseguente perdita di proventi operativi o un aggravio di spese.

L'assicurazione copre

- l'utile netto d'esercizio che si sarebbe realizzato se le merci trasportate fossero state utilizzate come previsto;
- i costi operativi correnti, se sostenuti anche in caso di sinistro e giustificati a livello economico;
- le spese supplementari per misure atte a prevenire o contenere un danno assicurato dovuto a interruzione d'esercizio.

L'assicurazione non copre:

- i danni da interruzione d'esercizio riconducibili all'incapacità finanziaria dello stipulante;
- le pretese riconducibili a migliorie o lavori di manutenzione in via ordinaria svolti in occasione del ripristino o del riacquisto di merci danneggiate o andate perdute;
- le perdite di mercato.

Periodo di indennizzo

Il periodo di indennizzo ha inizio con il verificarsi del danno assicurato dovuto a interruzione d'esercizio, tuttavia al più presto nel momento del previsto impiego delle merci incluse nella copertura assicurativa. Il periodo di indennizzo ammonta a 3 mesi.

Fine dell'indennizzo

La copertura assicurativa termina con la cessazione del danno dovuto a interruzione d'esercizio, tuttavia al più tardi con la scadenza del periodo di indennizzo.

Termine di carenza

Il termine di carenza è di 7 giorni civili.

18 Pene convenzionali

L'assicurazione copre le pene convenzionali per ritardi nella consegna rispetto ai termini concordati per iscritto a causa di

- un danno risarcibile ai sensi dell'assicurazione trasporti o
- un incidente del mezzo di trasporto, anche nel caso in cui la merce non sia stata danneggiata.

Periodo di indennizzo

AXA risarcisce la pena convenzionale laddove la stessa maturi entro il periodo di indennizzo concordato.

Il periodo di indennizzo decorre dal momento in cui la pena convenzionale è dovuta per la prima volta in maniera parziale o totale. Il periodo di indennizzo ha una durata di 3 mesi.

Fine dell'indennizzo

La copertura assicurativa termina con la cessazione della pena convenzionale, tuttavia al più tardi con la scadenza del periodo di indennizzo.

19 Altre assicurazioni

Se determinati rischi, spese e spese supplementari sono assicurati attraverso un'altra polizza, la copertura della presente assicurazione trasporti trova applicazione soltanto in seconda istanza (assicurazione sussidiaria).

20 Paesi con restrizioni

Qualora nella polizza sia stata concordata una validità territoriale per l'Europa o il mondo, trovano applicazione le seguenti restrizioni:

Paesi esclusi

Le esportazioni verso, le importazioni da o i trasporti in transito attraverso i paesi e i territori espressamente riportati nel seguente elenco non sono assicurati ai sensi della polizza:

- Iran
- Corea del Nord
- Sudan
- Siria

Trasporti assicurati soltanto previa stipulazione di una convenzione speciale

Le esportazioni verso, le importazioni da o i trasporti in transito attraverso i paesi e i territori di seguito riportati sono assicurati ai sensi della polizza soltanto a condizione che i premi e le condizioni di assicurazione siano state espressamente concordate e confermate da AXA prima dell'inizio del rischio:

- Bielorussia
- Congo, Repubblica democratica
- Crimea (penisola)
- Cuba
- Ucraina dell'est
- Somalia
- Sudan del sud
- Zimbabwe

Questa regolamentazione trova applicazione anche per altri paesi che, a seguito di disposizioni legali, prescrivono una copertura con una compagnia assicurativa locale.

21 Clausola sanzionatoria

A prescindere da eventuali disposizioni contrattuali di diverso tenore, l'assicurazione è operante soltanto nella misura in cui non sussista alcun provvedimento sanzionatorio applicabile direttamente alle parti contrattuali e comminato dalla Svizzera e/o dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America che si contrapponga alla copertura e a qualsiasi prestazione assicurativa ad essa correlata.

I provvedimenti sanzionatori attualmente in essere da parte della Svizzera possono essere consultati sul sito web della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809

AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

